



**Comitato
Regionale
Molise**

NORME GENERALI CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA S.A. 2020/2021

Norme sviluppate di concerto con il Comitato Regionale Abruzzo e relativi Comitati Territoriali.

FIPAV
Comitato Regionale Molise
Via Carducci, 4/C
86100 Campobasso
Part. IVA 01382321006

Tel. 0874.411383
Fax 0874.411383
Internet: www.fipavmolise.it
E-mail: molise@federvolley.it

INDICE

01) PROTOCOLLO RIPRESA DELLE ATTIVITA'	04
02) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	04
03) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI	06
04) GIORNI E ORARI DI GIOCO CONSENTITI	07
05) CAMPO DI GARA	07
06) PALLONI DI GIOCO	08
07) DOVERI DI OSPITALITÀ	09
08) RITIRO DAI CAMPIONATI	09
09) RITARDATO INIZIO DI UNA GARA	09
10) MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN GARA	10
11) PUBBLICAZIONE CALENDARI PROVVISORI E DEFINITIVI	10
12) SPOSTAMENTI GARA: MODALITÀ E CONTRIBUTI	10
13) COMUNICAZIONE RISULTATI DELLE GARE	11
14) REGOLAMENTAZIONE PER LE PROMOZIONI IN SERIE D FEMMINILE E MASCHILE 2021/2022	12
15) PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO	12
16) VERSAMENTO ISCRIZIONI E CONTRIBUTI GARA	13
17) MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – blocco procedura affiliazione s.a. 2020/2021	13
18) ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA	14
19) COMUNICATI UFFICIALI	14
20) MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE	15
21) AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI ED ALLENATORI	15
22) ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA	17
23) RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE	17
24) COMUNICAZIONI CON I SODALIZI AFFILIATI	17
25) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO	18
26) SEGNAPUNTI ASSOCIATO	18
27) ARBITRO ASSOCIATO	18
28) REFERTO ELETTRONICO	18
29) NORMATIVA SUL GIOCATORE LIBERO	18

30) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE	19
31) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE	20
32) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SERIE C - D E 1^ DIVISIONE	20
33) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VOLLEY S3	21
34) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO DI SERIE NAZIONALE O REGIONALE	21
35) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI	21
36) TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ	23
37) OBBLIGATORietà DELLA PRESENZA DEGLI ALLENATORI IN PANCHINA	23
38) CASI E MODALITÀ DI RILASCIO DI DEROGHE AGLI ALLENATORI	24
39) ALLENAMENTI DEL CENTRO DI QUALIFICAZIONE REGIONALE	25
40) TESSERAMENTO ALLENATRICI NEO-MAMME	25
41) UTILIZZO DI MASS MEDIA E SOCIAL NETWORK DA PARTE DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI	25
42) UTILIZZO DEI MARCHI "Scuola Regionale di Pallavolo" E "Scuola Federale di Pallavolo"	25
43) UTILIZZO DEL LOGO DELLA FIPAV	25
44) DISPOSIZIONE FINALE	26

1) - PROTOCOLLO RIPRESA DELLE ATTIVITA'

- ✓ In merito alla ripresa delle attività sportive e dei campionati post Covid-19 si richiede di seguire categoricamente i protocolli federali, pubblicati sul sito www.federvolley.it

2) - SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Regionale e Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell'incontro avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell'incontro, che successivamente lo alleggeranno agli atti della gara.

Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.

Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.

Nel caso di mancanza dell'Ambulanza e/o del defibrillatore e dell'addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l'attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell'arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un'ora dall'orario previsto per l'inizio della gara.

Terminata l'attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l'incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.

La responsabilità della presenza dell'addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all'Arbitro l'eventuale temporanea o definitiva assenza dell'addetto. In tal caso l'Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell'arco dell'intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell'addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi.

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in

sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole. In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.

Note Importanti

L'addetto all'utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l'arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. Nel caso di assenza della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.

In relazione all'attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell'orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l'ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.

Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.

La presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l'obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

La persona abilitata per l'utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

Agli operatori dell'ambulanza non va richiesta l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Rispetto a quest'ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:

le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l'apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.

Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l'attività di re-training ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di re-training. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all'arbitro anche in fotocopia.

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l'abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l'incontro fosse abilitato all'utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Se gli addetti all'utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

3) - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

NOTA BENE: VISTA L'EMERGENZA CORONAVIRUS CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA E IL CONSEGUENTE BLOCCO DEGLI IMPIANTI SCOLASTICI, LE SOCIETÀ CHE SI ISCRIVERANNO NEI TERMINI, MA CHE NON POTRANNO PRENDERE PARTE AI CAMPIONATI PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, SARANNO RIMBORSATE DELLA TASSA PAGATA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO HA STABILITO, PER LA STAGIONE 2020-2021 – LE SEGUENTI TASSE E CONTRIBUTI FEDERALI:

	1^ Divisione M *	€ 50,00 (euro ottanta)
	1^ Divisione F	€ 80,00 (euro ottanta)
	U19M – U19F	GRATUITO
Iscrizione ai campionati	U17M – U17F	GRATUITO
	U15M – U15F	GRATUITO
	U13 (6vs6)	GRATUITO
	U13 (3vs3)	GRATUITO
	1^ Divisione M/F	€ 45,00 (euro quarantacinque)
	U19M – U19F	GRATUITO
Contributo Gare	U17M – U17F	GRATUITO
	U15M – U15F	GRATUITO
	U13 (6vs6)	GRATUITO
	U13 (3vs3)	GRATUITO
Diritti di Segreteria	Sono a discrezione dei comitati territoriali e regionali. Quanto dovuto sarà riportato nelle indizioni dei campionati di categoria e di serie	
*- Iscrizione Maschile uniformata alla tassa del Comitato Territoriale Abruzzo Sud/Est		

Le iscrizioni ai campionati (di serie, di categoria e promozionali) indetti dal C.R. Fipav Molise dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale **Fipav On-Line**.

Non è necessario trasmettere i relativi moduli d'iscrizione al Comitato, né mezzo posta né mezzo e-mail.

Le società che intendano usufruire di eventuali benefici previsti dalle indizioni dei singoli campionati (es. "squadre giovani"), sono obbligate a specificarlo nel modulo d'iscrizione, pena la decadenza dal beneficio stesso; la condizione richiesta per il beneficio deve sussistere per tutta la durata del campionato, senza eccezione alcuna, pena la revoca.

Non è possibile indicare nelle iscrizioni giorni e/o orari di gioco diversi da quelli previsti per ogni singolo campionato; in caso di inottemperanza, la COGR fisserà le gare d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 4 che segue.

4) - GIORNI E ORARI DI GIOCO CONSENTITI

Tutte le gare dei campionati regionali dovranno essere disputate sulla base delle seguenti indicazioni:

CAMPIONATO	GIORNI	ORARI
1^ Divisione Maschile	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	17.00 – 20.00
1^ Divisione Femminile	Sabato	17.00 – 20.00
	Domenica	17.00 – 20.00
Under 19 Femminile	Lunedì	17.00 – 20.00
	Martedì	17.00 – 20.00
Under 17 Femminile	Mercoledì	17.00 – 20.00
	Giovedì	17.00 – 20.00
Under 15 Femminile	Domenica	09.30 – 11.30
	Lunedì – Martedì	17.00 – 19.30
Under 13 Femminile	Domenica	09.30 – 11.30
	Mercoledì	17.00 – 19.30
Under 19 Maschile	Lunedì	17.00 – 20.00
	Martedì	17.00 – 20.00
Under 17 Maschile	Mercoledì	17.00 – 20.00
	Giovedì	17.00 – 20.00
Under 15 Maschile	Lunedì	17.00 – 19.30
	Martedì	17.00 – 19.30
Under 13 Maschile 6x6	Domenica	9.30 – 11.30
	Lunedì - Giovedì	17.00 – 19.30
Under 13 Maschile 3x3	Domenica	9.30 – 11.30
	Lunedì - Giovedì	17.00 - 19.30

Eventuali deroghe ai giorni e/o agli orari di gioco consentiti saranno accordate esclusivamente con il consenso della squadra ospite.

Le gare potranno essere fissate con un intervallo minimo di 2 ore rispetto ad 'altra gara precedente sullo stesso impianto.

Laddove la gara precedente si disputi con la formula dei 3 set obbligatori, l'intervallo è ridotto a 1 ora e 30 minuti.

Gli orari delle eventuali Finali Regionali sono stabiliti d'ufficio dalla Commissione Gare e non possono essere modificati anche in caso di accordo tra tutte le società: i commissari di campo e gli ufficiali di gara, pertanto, non potranno autorizzare alcuna modifica.

In casi eccezionali dovuti all'eccessivo protrarsi delle gare precedenti, la Commissione Gare potrà autorizzare, a suo insindacabile giudizio, esclusivamente un breve posticipo delle gare di Finale.

5) CAMPO DI GARA

Tutte le gare dei Campionati Territoriali, di Serie e Categoria, dovranno essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.

Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria (**€ 52,00**) all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa; la società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara.

In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.

Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo.

Dalla Stagione Agonistica 2019-2020 è abolita la linea dell'allenatore in tutti i campionati.

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l'applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (in primis D.Lgs 626/94) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.

Ogni società dovrà richiedere l'omologazione degli impianti attraverso il portale FIPAV ON-LINE.

Le società hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo nell'ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione dell'organismo competente all'organizzazione del Campionato interessato.

Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta adeguatamente motivata il parere dell'organo competente all'organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.

Tale richiesta andrà prodotta all'atto dell'iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.

Per tutto quanto non previsto si rimanda all'art. 14 del Regolamento Gare.

6) - PALLONI DI GIOCO

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^a-2^a-3^a divisione comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14, U16, U18, delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:



Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Per il solo Campionato Under 13 Maschile 3vs3 devono essere utilizzati i palloni MOLTEN V5M2501-L (230250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l'uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL).

7) - DOVERI DI OSPITALITÀ

EMERGENZA CORONAVIRUS: La società ospitante ha l'obbligo di far osservare il protocollo federale per le gare di campionato.

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto.

Il campo di gara dovrà essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio dell'incontro.

8) - RITIRO DAI CAMPIONATI

Le società che si ritirano dai campionati saranno così sanzionate:

- Prima della pubblicazione del calendario provvisorio:
 - o Se l'impianto non è più disponibile causa COVID, sarà restituita l'iscrizione senza penalizzazioni o multe
 - o Campionati di serie: incameramento del contributo di iscrizione;
 - o Campionati di categoria: incameramento del contributo di iscrizione.
- Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio:
 - o Se l'impianto non è più disponibile causa COVID, sarà restituita l'iscrizione senza penalizzazioni o multe
 - o Prima Divisione: incameramento del contributo di iscrizione e multa di **€ 200,00**;
 - o Under 18, Under 16, Under 14: incameramento del contributo di iscrizione e multa di **€ 100,00**;
 - o Under 13 6vs6, Under 13 3vs3: incameramento del contributo di iscrizione e multa di **€ 50,00**.

La società che dovesse rinunciare alla partecipazione ad una Finale e/o Semifinale Regionale, che assegna il titolo di campione regionale o la coppa, sarà sanzionata, in aggiunta a quanto già sopra previsto:

- o Prima Divisione: Multa di **€ 300,00**;
- o Under 18, Under 16, Under 14: Multa di **€ 200,00**;
- o Under 13 6vs6, Under 13 3vs3: Multa di **€ 100,00**.

9) RITARDATO INIZIO DI UNA GARA

La società che causerà ritardo nell'inizio di una gara sarà così sanzionata:

- Fino a 15 minuti: Multa di **€ 10,00**;
- Da 16 a 30 minuti: Multa di **€ 25,00**;
- Oltre 30 minuti: Multa di **€ 40,00**.

La società che causerà ritardo nell'inizio di una Finale Regionale, che assegna il titolo di campione regionale o la coppa, sarà sanzionata con una multa pari a 3 volte gli importi in precedenza indicati.

10) - MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA

La mancata partecipazione ad una gara comporta:

- La perdita della gara con il punteggio più sfavorevole;
- N. 3 punti di penalizzazione in classifica;
- La multa pari ad **€ 100,00** per i campionati di serie ed **€ 50,00** per i campionati di categoria.

Nel caso in cui una società rinunci alla gara e lo comunichi in tempo utile tale da non creare disagio all'altra squadra e agli ufficiali di gara, dette sanzioni saranno ridotte nella misura del 30%.

Alla seconda rinuncia la società sarà esclusa dal campionato, retrocessa nel campionato immediatamente inferiore (ove previsto) e sanzionata con la multa pari ad **€ 200,00** per i campionati di serie ed **€ 100,00** per i campionati di categoria.

Tutti gli importi di cui sopra saranno ulteriormente ridotti nella misura del 50% nei campionati Under 13 6vs6 e Under 13 3vs3.

11) - PUBBLICAZIONE CALENDARI PROVVISORI E DEFINITIVI

Salvo casi eccezionali (che comunque saranno tempestivamente comunicati), la Commissione Gare osserverà le seguenti disposizioni:

- Tra la pubblicazione del calendario provvisorio e la pubblicazione del calendario definitivo sarà garantito un lasso temporale di almeno 7 giorni;
- Tra la pubblicazione del calendario definitivo e l'inizio delle gare sarà garantito un lasso temporale di almeno 7 giorni.

I termini di cui sopra potranno subire riduzioni per le fasi dei campionati successive alla prima.

12) - SPOSTAMENTI GARA: MODALITÀ E CONTRIBUTI

Le richieste di spostamento gara al calendario provvisorio non prevedono il versamento di alcun contributo e non necessitano del consenso dell'altra società, a condizione che:

- Non sia variata la settimana di gioco;
- Il giorno e l'orario di gioco sia tra quelli previsti dalle indizioni dei rispettivi campionati.

In caso contrario, sarà onere della società richiedente ottenere preventivamente dalla squadra avversaria il consenso: tale consenso dovrà essere indicato nelle "note" all'atto della richiesta formalizzata su Fipav OnLine. Si ricorda che è possibile richiedere liberamente (con i limiti di cui sopra) esclusivamente variazioni alle proprie gare casalinghe.

Variazione della data e/o dalla mattina al pomeriggio (o viceversa).

Le richieste di spostamento gara al calendario definitivo saranno così disciplinate:

- Fino a 12 giorni prima della gara: accordo tra le società e nessun versamento;
- Dagli 11 ai 5 giorni prima della gara: accordo tra le società e versamento di **€ 15,00**;
- Dai 4 giorni e fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la gara: accordo tra le società e versamento di **€ 25,00**.

Variazione dell'orario

Le richieste di spostamento gara al calendario definitivo saranno così disciplinate:

- Fino a 12 giorni prima della gara: accordo tra le società;
- Dagli 11 ai 5 giorni prima della gara: accordo tra le società e versamento di € 5,00;
- Dai 4 giorni e fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la gara: accordo tra le società e versamento di € 15,00.

Saranno concessi con l'accordo tra le società anticipi o posticipi orari di massimo 60 minuti senza il versamento del contributo spostamento.

Saranno concesse sostituzioni del campo di gioco che non sia distante più di 25 Km da quello previsto in calendario, senza l'accordo tra le società e senza il versamento del contributo.

Per i soli Campionati U13/M 3vs3, U13/M 6vs6 e U13/F tutti gli spostamenti gara saranno gratuiti, fatto salvo il preventivo accordo tra le società interessate e l'autorizzazione della Commissione Organizzativa Gare.

Quanto sopra ad eccezione di richieste per concomitanza di atleti partecipanti alle fasi finali (gare di semifinale e finale) Territoriali, Regionali e Nazionali dei Campionati di Categoria, elezioni elettive politiche (nel caso in cui la struttura di gioco sia annessa nell'edificio adibito a seggi elettorali), eccezionali eventi atmosferici e a discrezione della COGR per attività del CR FIPAV Molise. Anche le richieste di spostamento dovute alle cause di cui sopra, andranno effettuate tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento impeditivo.

Le richieste di spostamento andranno inserite sul portale Fipav On-Line e accettate, con la stessa modalità, dall'altra squadra; la società richiedente potrà inserire nelle "note" l'eventuale accordo dell'altra società, in modo tale da velocizzare la procedura di autorizzazione.

Importante: le gare si intenderanno variate solo a seguito dell'autorizzazione della COGR; pertanto, il solo atto della "richiesta" non esonera le squadre dalla partecipazione all'incontro.

Ai fini dell'autorizzazione delle richieste di spostamento e della quantificazione del contributo, si precisa che le richieste saranno evase solo quando "accettate da entrambe le società attraverso la procedura online" oppure quando la società richiedente "abbia indicato nelle note l'accordo già raggiunto con l'altra società".

Il contributo di spostamento sarà addebitato alla società che effettuerà la richiesta di variazione on-line.

Ulteriori disposizioni valide sia per le variazioni al provvisorio che al definitivo:

- tutte le gare del girone di andata dovranno essere disputate prima dell'inizio del girone di ritorno;
- tutte le gare delle "ultime due giornate di ogni fase" potranno solo essere anticipate.

13) - COMUNICAZIONE RISULTATI DELLE GARE

La società ospitante sarà responsabile della comunicazione alla COGR del risultato delle gare (completo di parziali) per le quali non sia prevista la designazione di ufficiali di gara.

Il risultato dovrà essere inviato mezzo SMS secondo la procedura prevista dal software Fipav On-Line (entro le ore 23.59 del giorno di disputa della gara, pena la non accettazione da parte del sistema) oppure, in caso di problemi, trasmesso mezzo e-mail entro le 24 ore dalla disputa della gara (indicando in modo corretto serie, numero gara, squadre e risultato completo di parziali – vedi "Vademecum sulla procedura operativa per la comunicazione dei risultati").

Non sarà necessario trasmettere copia del referto e dei Camp3: gli stessi dovranno essere conservati a cura delle società ospitanti e trasmessi solo a richiesta del Comitato. Saranno consegnati tutti insieme al termine della stagione agonistica.

Laddove il risultato della gara non sia pervenuto in tempo utile per l'omologazione della gara con il Comunicato Ufficiale, la società ospitante sarà sanzionata con una multa pari ad € 5,00.

La società ospite è comunque onerata di conservare il risultato della gara in quanto, in caso di inottemperanza della società ospitante, la COGR provvederà a richiedere il risultato anche alla società ospite: laddove anch'essa non fosse in grado di fornire il risultato, il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale successivo, disporrà che entrambe le squadre siano considerate "perdenti con il peggior punteggio".

(Tale disposizione si rende necessaria in quanto la COGR deve garantire il regolare svolgimento del campionato e non appare congruo assegnare la vittoria d'ufficio alla società ospite poiché, in tal caso, ne risulterebbe inficiata la classifica finale)

14) REGOLAMENTAZIONE PER LE PROMOZIONI IN SERIE D FEMMINILE E MASCHILE 2021/2022

PROMOZIONE IN SERIE DI FEMMINILE: La 1^a classificata del Campionato Regionale Molise accede alla "Fase Interregionale per la Promozione in Serie D Femminile 2021/2022" cui partecipano le squadre 1^a classificata del Campionato Regionale Molise, la 2^a classificata del C.T. Abruzzo Nord Ovest e la 3^a classificata del CT Abruzzo Sud Est.

Le promozioni sono state definite prendendo in esame le società iscritte negli ultimi tre anni agonistici nei campionati di 1^a, 2^a e 3^a divisione, maschile e femminile, del Comitato Regionale Molise e dei Comitati Territoriali dell'Abruzzo.

PROMOZIONE IN SERIE D MASCHILE: Le squadre 1^a e 2^a classificate saranno promosse in Serie D Maschile per la S.A. 2021-2022. Non sono previste retrocessioni.

15) PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO

Nel caso in cui un sodalizio partecipi con più squadre allo stesso campionato, lo stesso dovrà avere cura di conservare apposti elenchi separati degli atleti che compongono ciascuna squadra.

Non sarà necessario trasmettere tale elenco al Comitato ma dovrà essere conservato ed esibito a richiesta.

Gli elenchi non possono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di:

- Atleti di primo tesseramento;
- Atleti trasferiti da altra società;
- Atleti della società, pur non di primo tesseramento, che non siano mai stati presenti agli incontri con alcuna delle squadre.

In caso di inottemperanza alle disposizioni che precedono, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Una squadra iscrive a referto un atleta appartenente all'altra squadra della stessa società, ma non prende parte all'incontro (ovvero non scende in campo); la squadra sarà sanzionata come segue:
 - o Multa pari ad **€ 30,00** per i campionati di categoria;
 - o Multa pari ad **€ 70,00** per i campionati di serie.
- Una squadra iscrive a referto un atleta appartenente all'altra squadra della stessa società e lo stesso prende parte all'incontro (ovvero scende in campo); la squadra sarà sanzionata come segue:
 - o Perdita dell'incontro con il peggior punteggio (0-3, 0/25 – 0/25 – 0/25);
 - o N. 3 punti di penalizzazione in classifica;
 - o Multa pari a: • **€ 100,00** per i campionati di categoria;
 • **€ 200,00** per i campionati di serie.

Si osserveranno altresì le seguenti disposizioni:

- La COGR nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi diversi;
- Una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o finale regionale con più di una squadra (la limitazione riferita alla fase interterritoriale non si applica ove il girone sia organizzato, sin dall'inizio, a carattere interterritoriale);
- La società che accede alla fase interterritoriale e/o finale regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.

- In considerazione del fatto che il Comitato non dispone di strumenti informatici idonei al controllo sistematico dei partecipanti ai diversi campionati, sarà onere della società interessata segnalare alla Commissione Gare la presunta violazione di tali disposizioni da parte della squadra avversaria. La segnalazione dovrà pervenire entro e non oltre le 48 ore dalla disputa della gara e dovrà altresì contenere i riferimenti degli atleti (nominativi o numero di maglia con cui hanno preso parte alla gara) che si presume abbiano violato le norme.

16) VERSAMENTO ISCRIZIONI E CONTRIBUTI GARA

EMERGENZA CORONAVIRUS: La FIPAV ha stabilito, per la stagione 2020-2021, che non sono previsti contributi per l'iscrizione e le relative tasse gara per i campionati di categoria U19 – U17 – U15 – U13 Maschili e Femminili.

Saranno previste le spese per i diritti di segreteria.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, entro le relative scadenze, tassativamente sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso.

La causale dovrà sempre contenere la denominazione della società e la causale del versamento.

Sono accettati anche pagamenti cumulativi solo ove “dettagliatamente” specificate le voci pagate.

I contributi di iscrizione dovranno essere versati al momento dell'iscrizione della squadra al relativo campionato.

I contributi gara potranno essere pagati in due soluzioni, prima dell'inizio della relativa fase (girone di andata e ritorno). Con esclusivo riferimento ai campionati di serie maschile e femminile, i contributi gara potranno essere rateizzati in n. 4 versamenti.

In ogni caso le modalità e gli importi dei contributi saranno precisati contestualmente alla pubblicazione dei calendari definitivi di ogni campionato.

Tutti i pagamenti dovranno essere obbligatoriamente registrati nella sezione “contributi” del portale Fipav On-Line.

Non è necessario presentare agli Ufficiali di Gara le copie dei versamenti effettuati per i contributi gara, né indicarne gli estremi nei Camp3.

Nel caso in cui una società dovesse maturare durante il corso della stagione un debito nei confronti del Comitato Regionale che superi i **€ 400,00**, sarà inibita alla società morosa la partecipazione a tutti i campionati in corso di svolgimento (con applicazione della sconfitta con il punteggio sfavorevole e tre punti di penalizzazione in classifica fino alla regolarizzazione della posizione).

17) - MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – blocco procedura affiliazione s.a. 2020/2021

Le società che non hanno provveduto a corrispondere al Comitato gli importi relativi a tasse, contributi, multe, ecc. per la stagione sportiva 2019-2020, non potranno rinnovare l'affiliazione per la stagione sportiva 2020-2021. Per procedere al rinnovo dell'affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto, provvedendo ad inviare copia della ricevuta.

Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio, si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo dell'affiliazione.

Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non hanno provveduto all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

18) - ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA

Si ricorda che gli Ufficiali di gara non sono tenuti a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa di istanza.

1. L'istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
2. Con l'istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.
4. Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
5. L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Regionale. Contro l'omologazione è ammesso reclamo d'urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

Gli Ufficiali di gara non potranno accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa d'istanza nelle mani del 1° arbitro.

La società proponente l'istanza deve versare la prescritta tassa a mezzo bollettino postale tassativamente sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Sportivo Regionale (c/o Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso) entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell'avvenuta spedizione anche all'altro Sodalizio. In ogni caso si consiglia di anticipare la documentazione via e-mail.

Contributi accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva

Si informa che in base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non saranno restituiti anche in caso di accoglimento del ricorso.

Si ricordano gli importi da versare: - Reclamo al Giudice Sportivo Regionale € **80,00**.

19) - COMUNICATI UFFICIALI

L'affissione all'Albo Federale on-line (consultabile sul sito del Comitato www.fipavmolise.it) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale costituisce la sola notifica ufficiale dei Comunicati Ufficiali; l'invio mezzo posta elettronica ai sodalizi affiliati costituisce mera "cortesia" e l'omesso invio/ricezione non costituisce motivo di inefficacia dei provvedimenti contenuti.

I Comunicati Ufficiali, salvo diverse esigenze del Comitato, saranno pubblicati ogni mercoledì sera; in ogni caso, i provvedimenti acquisteranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

20) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE

Ogni sodalizio sarà tenuto a saldare le multe con cadenza mensile, a seguito di apposita comunicazione della Segreteria, ed entro e non oltre giorni 10 dal suo ricevimento.

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una maggiorazione pari al 25%; perdurando l'inadempimento, trascorsi ulteriori giorni 10, sarà applicata un'ulteriore maggiorazione pari al 50% della sanzione originaria.

La società che non sia in regola con il pagamento di multe e contributi gara non avrà diritto alla partecipazione alle fasi finali regionali e nazionali dei campionati di categoria e, pertanto, perderà il diritto di acquisire il relativo titolo a livello regionale.

L'inadempimento protratto oltre quanto sopra previsto, costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Giurisdizionale.

21) - AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI ED ALLENATORI

Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti, si applica l'art. 110 del Regolamento Giurisdizionale.

Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara:

Avvertimento: cartellino GIALLO Sanzione: nessuna.

Penalizzazione: cartellino ROSSO

Sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria.

Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano Sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set.

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani Sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara.

Queste sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):

- Nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
- 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
- 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).

Le sanzioni saranno aggravate di n. 1 penalità se comminate a carico del capitano della squadra.

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore, si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- Ammonizione alla seconda penalità;
- Ammonizione con diffida alla terza penalità;
- una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- Ammonizione alla quinta penalità;
- Ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- Una giornata di squalifica alla settima penalità;
- Ammonizione alla ottava penalità;
- Ammonizione con diffida alla nona penalità;
- Una giornata di squalifica alla decima penalità;
- Ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- Una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- Una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

Nel caso un atleta o un allenatore siano sanzionati dall'arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gare, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.
- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^a penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^a e 12^a penalità.
- Si precisa che atleti ed allenatori che cambiano società durante la stagione mantengono gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.

Provvedimenti di squalifica

Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.

Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:

- Se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);
- Se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.
- Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o Regionali, e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.

Squalifica di un allenatore

La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 96 del Regolamento Giurisdizionale). Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.

Ovviamente l'allenatore, nelle gare dove deve scontare le squalifiche, non può svolgere alcun'altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.).

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa. A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica, egli non può né sostare né transitare

nelle vicinanze del terreno di gioco; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non può impartire direttive agli atleti in campo. Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all'aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari.

Sospensione da ogni attività federale di un dirigente

In ogni caso di sospensione da ogni attività federale di un dirigente, la società di appartenenza sarà sanzionata con una multa pari ad **€ 30,00**.

22) - ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA

Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set l'applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nel caso di espulsione o squalifica del tesserato che, per la gara in questione, assume la figura di "addetto al defibrillatore", quest'ultimo "dovrà" rimanere a disposizione dell'impianto, pur non dovendo sostare in zone da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

23) - RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento Giurisdizionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello entro il termine perentorio di 5 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Giurisdizionale, è ammesso altresì reclamo d'urgenza nelle ipotesi previste. Per le relative procedure e contributi di accesso agli Organi di Giustizia, si rimanda integralmente ai regolamenti federali.

24) - COMUNICAZIONI CON I SODALIZI AFFILIATI

È fatto obbligo ai sodalizi di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line delle squadre, un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti lo specifico campionato di riferimento.

Non è ammesso altro mezzo di comunicazione ufficiale; il sodalizio, pertanto, è responsabile nel verificare la funzionalità dell'account di posta elettronica e non potrà in nessun caso invocare malfunzionamenti in caso di comunicazioni non ricevute.

Tutte le comunicazioni dei sodalizi nei confronti del Comitato dovranno essere effettuate mezzo posta elettronica all'indirizzo **molise@federvolley.it**. Eventuali comunicazioni effettuate in forme e modi diversi saranno considerate come inesistenti.

25) - DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

La società ospitante non potrà inserire manualmente (a penna) il nominativo del dirigente addetto all'Arbitro nello spazio riservato nel CAMP3 senza incorrere in sanzione. Si rammenta che la presenza del Dirigente Addetto all'Arbitro resta obbligatoria per le fasi regionali dei Campionati sia di Serie che di Categoria.

In nessun caso le funzioni del dirigente addetto all'arbitro potranno essere assolve dal Segnapunti designato per la gara.

26) - SEGNAPUNTI ASSOCIATO

La società ospitante è obbligata a mettere a disposizione un segnapunti associato in ogni gara ufficiale; il segnapunti associato deve essere regolarmente tesserato per tale qualifica con la FIPAV.

Ogni società, se non può disporre dei propri segnapunti, può utilizzare anche segnapunti associati di altri sodalizi.

In caso di assenza del segnapunti in una gara ufficiale, la società ospitante sarà sanzionata come segue:

- Campionati di categoria: € 40,00;
- Campionati di serie: € 80,00.

27) - ARBITRO ASSOCIATO

Per il momento non è previsto l'utilizzo di arbitri associati. Per i campionati di categoria potranno essere utilizzati tesserati secondo le norme specifiche.

28) - REFERTO ELETTRONICO

E' confermato anche quest'anno in tutte le gare del campionato interregionale di Prima Divisione Maschile che sarà obbligatorio l'uso del referto elettronico, come da relativo regolamento.

Per i campionati regionali di serie e di categoria organizzati dal Comitato FIPAV MOLISE, sarà utilizzato il referto cartaceo.

Per le Coppe interregionali, si vedano le relative indizioni e norme generali.

29) - NORMATIVA SUL GIOCATORE LIBERO

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero

Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell'allenatore.

A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Regionali il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.

30) - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

Le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** redatto direttamente dal Tesseramento online – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l'avvenuto tesseramento:

- ATL2 per gli atleti;
- DIR1 per i dirigenti;
- TEC1 per gli allenatori;
- SEG1 per i segnapunti o relativo tesserino.

In assenza di tale documentazione i tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell'ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.

È obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 17/M – 16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all'arbitro.

In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.

In caso di inottemperanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Camp 3 non redatto on-line:
 - o - 1^a infrazione: richiamo;
 - o - 2^a infrazione: multa di **€ 10,00**;
 - o - 3^a infrazione: multa di **€ 20,00**;
 - o - per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di **€ 10,00**.
- Camp 3 con nominativi aggiunti manualmente:
 - o - 1^a infrazione: richiamo;
 - o - 2^a infrazione: multa di **€ 5,00**;
 - o - 3^a infrazione: multa di **€ 10,00**;
 - o - Per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di **€ 5,00**.

Si rammenta che la società ospitante dovrà fornire altresì il modello CAMPRISOC (Vedi normativa sul Primo Soccorso).

La documentazione da presentare ai direttori di gara prima dell'incontro dovrà essere tutta in forma cartacea, anche in presenza del referto elettronico.

31) - RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:

1. I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
2. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo.

4. È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.
5. Da questa stagione il C.R. FIPAV Molise autenticerà, ai soli fini della partecipazione ai campionati interregionali e regionali di serie e di categoria, le fotocopie dei documenti di riconoscimento previa esibizione degli originali. Si sottolinea che tale documentazione NON è valida per i campionati nazionali di serie o categoria o per campionati di altre regioni.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

32) - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SERIE C - D E 1^ DIVISIONE

La Consulta Regionale ha deliberato sull'obbligatorietà di partecipazione delle società di Serie Regionale e Interregionali ai campionati di categoria. La mancata partecipazione ad almeno un campionato giovanile del settore del campionato di serie a cui partecipa (ovvero Maschile o Femminile) comporterà le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Per le società di serie C femminile, la multa è di € 600,00 (euro seicento/00);
- Per le società di serie C maschile, la multa è di € 400,00 (euro quattrocento/00);
- Per le società di serie D femminile, la multa è di € 400,00 (euro quattrocento/00);
- Per le società di serie D maschile, la multa è di € 200,00 (euro duecento/00);
- Per le società dei campionati di Prima Divisione Femminile, la multa di € 200,00 (euro duecento/00);

Le multe saranno versate al proprio Comitato Regionale di appartenenza.

Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano. Il Consiglio Federale, rivelata la peculiarità e specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliate alla FIPAV. Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione regionale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva.

N.B. I campionati Under 12M/F non assolvono all'obbligo.

33) - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VOLLEY S3

Ogni sodalizio regolarmente affiliato che parteciperà ad almeno due campionati di serie e/o categoria avrà l'obbligo di organizzare almeno una manifestazione regionale Volley S3 che entrerà a far parte di un circuito regionale. Un sodalizio potrà organizzare più tappe, purché non coincidano con manifestazioni di altre società.

L'obbligo non è valido per le società neo-affiliate.

Ogni sodalizio dovrà garantire l'utilizzo di almeno 3 campi di gioco e i palloni. L'arbitraggio dovrà essere garantito dalla società ospitante con dirigenti e atleti.

Sarà possibile organizzare le manifestazioni anche in impianti sportivi all'aperto (nel periodo estivo) o in piazza, in ogni caso sarà obbligatorio garantire la sicurezza dei presenti e le norme del primo soccorso e nel rispetto delle norme ANTI COVID. La società organizzatrice dovrà inviare la richiesta della manifestazione 30 giorni prima della data in cui vorrà svolgere la tappa.

Ogni società dovrà partecipare a un minimo di 1 tappa regionale oltre a quella organizzata in casa.

I sodalizi che non organizzeranno nessuna tappa regionale saranno sanzionati con una multa di euro **150,00 (euro centocinquanta)**.

34) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO DI SERIE NAZIONALE O REGIONALE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare per i Campionati Regionali e Territoriali, il Consiglio Federale ha stabilito per i Campionati Nazionali la seguente regolamentazione.

Le società che entro il termine di iscrizione rinunciano a disputare il campionato di cui hanno diritto, potranno, su loro richiesta, essere ammesse:

o SERIE "B" maschile e "B1" femminile: al campionato di serie "C" o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CT) (*).

o SERIE "B2" femminile: al campionato di serie "D" o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CT) (*).

o SERIE "C": al campionato di 1^a divisione o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CT) (*).

(*) - le società che richiedono l'immissione nei campionati di "C", "D" e "1^a Divisione" hanno la precedenza rispetto alle società che hanno diritto di ripescaggio nel campionato richiesto.

35) - PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B (per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i trasferimenti di atleti già scesi in campo.

Tale limitazione non è prevista

per gli atleti maschi:

- nati negli anni 1999 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che possono essere utilizzati in A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B;
- oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);

- **nati negli anni 2000** e successivi che partecipano al campionato di Serie B maschile che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato

e per le atlete femmine:

- **nate negli anni 2002** e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e A2 femminile, che possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di presenze, in un campionato di serie B1 o B2; oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere utilizzate in un campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
- **nate negli anni 2002 e successivi** che partecipano ai campionati di Serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).

NOTE

Presenze ed utilizzo

Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo punto). Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in quale campionato viene effettuata la prima presenza. Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene disputata la gara n. 11 potrà essere utilizzato in campionati di serie inferiore).

Numero massimo di campionati da disputare

La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta. Pertanto, un'atleta può disputare al massimo due campionati di serie.

Estensione normativa per società dei campionati regionali e territoriali

Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale normativa alle società dei Campionati di serie Regionale e Territoriale per la contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori con la possibilità di modificare sia i limiti di età che il numero di presenze.

Data vincolante in caso di trasferimento

Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato campionato non potrà partecipare a quel campionato nè a quelli superiori.

Ritiro da un campionato

Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica. Agli atleti che sono scesi in campo in queste gare verrà comunque conteggiata la presenza in campo.

36) TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società. Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente "On line".

Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello "CAMP3", questi sono vincolati d'ufficio alla società.

L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.

ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE	ABILITAZIONE: - PRIMO ALLENATORE: 2° - 3° Divisione; Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D; Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie BM, B1F.
PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE	ABILITAZIONE: - PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Campionato di categoria in società partecipanti fino alla serie BM, B1F; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D, C, B2F; Tutti i campionati di categoria.
SECONDO GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE	ABILITAZIONE: - PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B2F; Tutti i campionati di categoria; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Serie D, C, B2F, B1F, BM, A3M, A2F, A2M, A1F, SUPERLEGA M; Tutti i campionati di categoria.
TERZO GRADO	ABILITAZIONE: - PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, A2M, A2F, A1F; Superlega M; Tutti i campionati di categoria; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, A2M, A2F, A1F, Superlega M; Tutti i campionati di categoria.

37) - OBBLIGATORietà DELLA PRESENZA DEGLI ALLENATORI IN PANCHINA

In tutti i campionati del settore agonistico è obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore regolarmente vincolato con la società.

In caso di inottemperanza, la società sarà così sanzionata:

- 1^a infrazione: richiamo;
- 2^a infrazione: ammonizione;
- 3^a infrazione: diffida;
- 4^a infrazione e successive: multa € 60,00.

38) - CASI E MODALITÀ DI RILASCIO DI DEROGHE AGLI ALLENATORI

La richiesta di autorizzazione a svolgere le funzioni di primo allenatore in deroga alle limitazioni previste dalla tabella sopra riportata, dovrà essere trasmessa, corredata della necessaria documentazione, al Comitato Regionale a cura del Presidente del sodalizio richiedente.

Le autorizzazioni saranno rilasciate nei seguenti casi.

1) Società neo-promossa nel campionato superiore.

L'autorizzazione sarà rilasciata alle società neo-promosse nel campionato superiore alle seguenti condizioni che devono tutte concorrere:

- Sia necessario un grado superiore per il campionato superiore;
- La società mantenga lo stesso allenatore della s.a. precedente;
- L'allenatore non abbia beneficiato in passato di altre deroghe, a meno di mancata organizzazione del relativo corso da parte del Comitato Regionale;
- L'allenatore si impegni ad iscriversi al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- La società cambi allenatore;
- L'allenatore non perfezioni l'iscrizione al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.

2) Società di prima affiliazione.

- L'allenatore si impegni ad iscriversi al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore;
- L'allenatore non abbia beneficiato in passato di altre deroghe, a meno di mancata organizzazione del relativo corso da parte del Comitato Regionale;

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- La società cambi allenatore;
- L'allenatore non perfezioni l'iscrizione al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.

3) Iscrizione del tecnico al corso allenatori per l'acquisizione del grado superiore.

L'autorizzazione sarà rilasciata alla società alle seguenti condizioni che devono tutte concorrere:

- Sia stato indetto il corso allenatori per l'acquisizione del grado superiore;
- Il tecnico abbia perfezionato l'iscrizione e il pagamento del contributo;
- L'allenatore non abbia beneficiato in passato di altre deroghe, a meno di mancata organizzazione del relativo corso da parte del Comitato Regionale;

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- il Direttore didattico del corso comunichi il superamento del monte ore massimo di assenze al corso da parte del tecnico interessato;
- il tecnico venga giudicato "non idoneo" all'esame finale del corso;

In nessun caso saranno rilasciate autorizzazioni a svolgere le funzioni di "allievo allenatore" (le deroghe valgono solo per il grado superiore).

39) ALLENAMENTI DEL CENTRO DI QUALIFICAZIONE REGIONALE

Al fine di permettere l'attività ordinaria del Centro di Qualificazione Regionale, saranno indicate le date in cui esse saranno svolte. In tali date non sarà possibile effettuare alcun incontro di categoria per il settore interessato.

Gli incontri già programmati in queste date saranno spostati d'ufficio qualora non ci fosse comunicazione da parte dei sodalizi interessati.

La COGR potrà autorizzare eccezionalmente la disputa di altre gare in tali giornate laddove entrambe le società dichiarino di non schierare nella gara atleti/e in età da CQR.

40) - TESSERAMENTO ALLENATRICI NEO-MAMME

È data la facoltà alle allenatrici in stato interessante di richiedere per quella Stagione Sportiva di essere poste Fuori Quadro Temporaneo per Incompatibilità (con l'esonero dal pagamento e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento), facendone richiesta al Comitato Regionale FIPAV di appartenenza che a sua volta provvederà ad inoltrare tale richiesta al Settore Tecnico per gli adempimenti del caso.

All'inizio della Stagione Successiva, il tecnico dovrà richiedere, direttamente al Settore Tecnico FIPAV (settoretecnico@federvolley.it) il ripristino della propria posizione per riprendere la propria attività e procedere con il rinnovo del tesseramento e la partecipazione ai corsi di aggiornamento. Laddove tale richiesta non venisse effettuata, per le stagioni successive sarà applicata la regolamentazione relativa al Fuori Quadro Temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.

41) - UTILIZZO DI MASS MEDIA E SOCIAL NETWORK DA PARTE DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

Si rammenta che è fatto assoluto divieto a tutti i tesserati e gli affiliati di pubblicare espressioni e frasi che siano lesive dell'immagine e del decoro della Federazione Italiana Pallavolo, dei suoi Organi Periferici e di tutti i tesserati.

Il Comitato provvederà a segnalare ai competenti organi di giustizia federale eventuali violazioni commesse in danno del Comitato, delle sue Commissioni e del Settore Arbitrale.

Ciascun sodalizio o tesserato che dovesse riscontrare una presunta violazione in suo danno di tali divieti, potrà autonomamente procedere alla relativa segnalazione.

42) - UTILIZZO DEI MARCHI "SCUOLA REGIONALE DI PALLAVOLO" E "SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO"

L'utilizzo dei marchi "scuola regionale di pallavolo" e "scuola federale di pallavolo" è riservato esclusivamente ai sodalizi che abbiano acquisito il relativo titolo dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ogni utilizzo improprio sarà segnalato agli organismi competenti.

43) - UTILIZZO DEL LOGO DELLA FIPAV

Tutti i sodalizi hanno facoltà di utilizzare il logo della Fipav nell'ambito delle proprie attività istituzionali e pubblicitarie.

È fatto divieto di utilizzare il logo della Fipav in occasione di manifestazioni non autorizzate. Ogni utilizzo improprio sarà segnalato agli organismi competenti.

44) – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Norme Generali, si applica quanto contenuto nelle Circolari di Indizioni dei campionati, nella Guida Pratica 2019/2020 e nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento e Gare, nonché alle normative emanate dal C.R. Abruzzo, cui si fa esplicito rinvio per i campionati interregionali.

Federazione Italiana Pallavolo

Comitato Regionale Molise